



Seduta del

24 marzo 2020

Comunicato il

24 marzo 2020

Protocollo n.

235

Coronavirus (COVID-19)

Divieto generale di accendere fuochi all'aperto

1. Il 13 marzo 2020 il Governo ha dichiarato la situazione in relazione al coronavirus (COVID-19) quale situazione straordinaria. A seguito dell'aumento vertiginoso del numero di persone che hanno contratto il coronavirus, il Consiglio federale, il Governo del Cantone dei Grigioni, i Cantoni confinanti nonché i Paesi vicini hanno inasprito o esteso i provvedimenti su base continua. Dovunque la vita pubblica è soggetta a importanti limitazioni. Una tendenza al calo del numero di nuovi contagi da coronavirus nel Cantone dei Grigioni a seguito dei provvedimenti adottati dovrebbe poter essere registrata non prima di alcune settimane. Occorre ritenere che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane gli ospedali nonché le organizzazioni di sostegno, ovvero la polizia, la protezione civile, i pompieri e l'esercito raggiungeranno i limiti delle loro capacità.
2. Al di là della situazione legata al coronavirus, spetta alle organizzazioni d'intervento adottare i provvedimenti necessari a garantire la situazione normale. La valutazione dei rischi dei pompieri si concentra sulla possibilità che si verifichi un incendio boschivo di grandi dimensioni. Nel corso degli ultimi anni diversi incendi boschivi sono stati combattuti con il sostegno di imprese di elitransporto civili, con elementi dell'esercito, pompieri provenienti dalle regioni non colpite nel Cantone e militi della protezione civile anch'essi provenienti da diverse regioni del Cantone. Nella situazione attuale la direzione d'intervento non può garantire la disponibilità di piloti di elicottero e di forze d'intervento dell'esercito nonché della protezione civile. Inoltre occorre ritenere che anche i pompieri risulteranno indeboliti

per quanto riguarda le risorse di personale, ragione per cui gli interventi quotidiani potranno rappresentare una sollecitazione già superiore alla media. Secondo i pompieri occorre quindi ridurre al minimo il rischio. Ciò può essere garantito soltanto con un divieto di accendere fuochi di carattere straordinario e preventivo su tutto il territorio cantonale.

3. Al fine di ridurre il rischio di un incendio boschivo di grandi dimensioni e di conseguenza di una grande sollecitazione dei pompieri e delle loro organizzazioni partner, lo Stato maggiore di condotta cantonale ha deciso di introdurre temporaneamente una prassi più severa rispetto al solito in relazione al pericolo di incendio di boschi e di campi. Nel fare questo si è basato sulle evidenze raccolte dall'Ufficio foreste e pericoli naturali, secondo le quali in primavera il pericolo di incendio di boschi e di campi aumenta rapidamente in particolare in punti esposti al sole e privi di neve. Fogliame secco, erba e arbusti secchi sono presenti in grandi quantità dopo l'inverno e possono prendere fuoco molto facilmente. In questa situazione straordinaria, un incendio di grandi dimensioni come quello verificatosi in Mesolcina a cavallo tra il 2016 e il 2017 non potrebbe essere affrontato con risorse di personale e mezzi sufficienti.

4. Il divieto di accendere fuochi è previsto dalla legge in caso di elevato pericolo d'incendio di boschi (art. 31 della legge cantonale sulle foreste [LCFo; CSC 920.100]). Inoltre, conformemente all'art. 11 della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC 840.100), in caso di straordinaria siccità o carenza di acqua, i comuni e il Governo possono vietare attività che aumentano sensibilmente il pericolo d'incendio. È pur vero che nel caso in oggetto non sussiste né un elevato pericolo d'incendio di boschi, né una straordinaria siccità o carenza di acqua. Piuttosto un divieto di accendere fuochi risulta opportuno per gestire la situazione straordinaria predominante. Sia l'art. 48 della Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100) sia l'art. 16 cpv. 1 lett. e della legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione della popolazione, LCPP; CSC 630.000) autorizzano il Governo a emanare diritto

d'emergenza in caso di gravi disturbi della sicurezza pubblica imminenti o sopraggiunti. Garantire la disponibilità delle forze d'intervento giustifica l'emana-
zione del divieto di accendere fuochi.

In virtù dell'art. 48 Cost. cant. in unione con l'art. 31 cpv. 2 LCFo, l'art. 11 della legge
sulla protezione antincendio e l'art. 16 cpv. 1 lett. e LCPP, nonché su proposta del
Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste

il Governo decreta:

1. A partire dal 25 marzo 2020 e fino a revoca su tutto il territorio cantonale sarà in vigore un divieto generale di accendere fuochi. Ne sono escluse le zone urbanizzate a condizione che possa essere rispettata una distanza di 50 metri dal bosco.
2. Spetta ai comuni, alla Polizia cantonale e al servizio forestale far rispettare il divieto di accendere fuochi.
3. Il divieto di accendere fuochi riguarda anche tutti i focolari autorizzati. I comuni dovranno provvedere affinché presso i focolari vengano apposti avvisi corrispondenti.
4. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti e a tutti i servizi, allo Stato maggiore di condotta cantonale nonché alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nel Foglio ufficiale.



Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin